

DECRETO 7 marzo 2008.

Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

Visti, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 244 del 2005, il cui combinato disposto istituisce presso il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoonosanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, zooprofilassi e controllo sanitario esercitato dal Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della salute e, in particolare l'art. 4-bis, comma 4, che attribuisce alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario le funzioni relative al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006, e in particolare l'art. 2, che affida all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario la gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 117;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, di attuazione della direttiva 2002/99/CE, e in particolare l'art. 6, comma 3 che attribuisce allo Stato la potestà di adottare provvedimenti d'urgenza e misure cautelari nel caso di rischi per la sanità animale o per la salute pubblica, anche in correlazione alle misure di salvaguardia disposte in sede comunitaria;

Considerato che il Centro nazionale di cui alla citata legge n. 244 del 2005, definisce e programma per l'intero territorio nazionale gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione delle malattie animali e svolge, altresì, mediante la relativa Unità di crisi, funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva, anche per le finalità di profilassi internazionale;

Considerato che tutte le malattie animali che presentano i caratteri della diffusività e della contagiosità necessitano di essere gestite in modo da assicurare sull'intero territorio nazionale l'unitarietà e il coordinamento degli interventi;

Vista la sentenza n. 12 del 2004 con la quale la Corte costituzionale ha qualificato le iniziative adottate dallo Stato per il contenimento delle malattie animali (nel caso di specie la «blue tongue») «...riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale della profilassi internazionale» ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera q), e «toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema anch'essa riservata alla legislazione statale» ex art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), riconoscendo, al contempo, la legittimità dell'attribuzione allo stesso Stato anche delle funzioni amministrative connesse agli interventi contro la predetta malattia che «trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza» poiché «il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende necessario proprio tenendo conto della diffusività della malattia che travalica i confini territoriali delle regioni e addirittura degli Stati» (Corte Cost. sentenza 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima serie speciale n. 3 del 21 gennaio 2004);

Ritenuto, pertanto, di disciplinare l'organizzazione del predetto Centro;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui alle premesse, d'ora innanzi denominato Centro Nazionale, assicura un alto livello di tutela della salute degli animali nonché il coordinamento e l'uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, degli interventi, delle attività e delle misure inerenti alla sanità animale, anche per le finalità di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie.

2. Il Centro Nazionale, presieduto dal Capo del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, si articola in:

- a) Direzione strategica;
- b) Comitato tecnico-scientifico;
- c) Direzione operativa;
- d) Unità centrale di crisi.

Art. 2.

Direzione strategica

1. La Direzione strategica è composta da:

il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, che la presiede;

il direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

il direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare;

il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.

2. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attività, stabilendo le priorità, verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico, che svolge funzioni consultive per la Direzione strategica e per la direzione operativa, è così composto:

il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;

i direttori dei Centri nazionali di riferimento per le malattie infettive e diffuse degli animali e per l'epidemiologia;

un rappresentante per l'Istituto per la fauna selvatica.

2. Il presidente viene indicato, tra i componenti del Comitato, in occasione della seduta di insediamento.

3. I componenti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

Art. 4.

Direzione operativa

1. La Direzione operativa, la cui gestione è affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, è diretta dal direttore di quest'ultimo.

2. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottate dalla stessa.

3. La Direzione, inoltre, coordina le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:

predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffuse e contagiose;

raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;

programma e esegue gli audit necessari a verifiche la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;

organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;

predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;

organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;

organizza campagne informative, limitatamente alle materie oggetto del presente decreto.

4. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per tutto il centro nazionale ed è composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 2.

Art. 5.

Unità centrale di crisi

1. L'Unità centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro Nazionale e le analoghe strutture territoriali.

2. È composta da:

il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

il direttore della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

il direttore della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, o un suo rappresentante;

il direttore del centro nazionale di riferimento per la malattia di volta in volta interessata;

il direttore del Centro nazionale di riferimento per l'epidemiologia;

il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;

il responsabile o i responsabili della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;

il direttore della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa;

un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute.

4. La composizione dell'unità di crisi può essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.

5. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoonosanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:

adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;

acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;

coordinamento delle unità di crisi territoriali;

definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;

effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;

gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il Centro Nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione.

2. Le spese per l'attività ed il funzionamento del Centro Nazionale, ivi comprese quelle per l'attuazione dei programmi del Centro Nazionale e quelle derivanti dalle convenzioni dallo stesso stipulate, gravano sul capitolo 5390 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2008 e sui corrispondenti capitoli di spesa per i successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto, inviato alla registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

08A04641

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 maggio 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Programatic Sud S.r.l. in liquidazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni;

Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale per la regione Lazio;

Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con